



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

C.F. 92514470159

tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027

pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09.08.02/925

Spett.li

Allegati n. /

C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l.

Via Senato, 6

20121 Milano

Lodi,

e, p.c.

TAD S.r.l.

L.no Amerigo Vespucci, 24

50123 Firenze

A.R.P.A. della Lombardia

Dipartimento di Lodi - Pavia

Via S. Francesco, 13

26900 Lodi

Comune di Maccastorna

Via Roma, 15

26843 Maccastorna (LO)

A.T.S. Milano Città Metropolitana

sede territoriale di Lodi

Piazza Ospitale, 10

26900 Lodi

Parco Adda Sud

Viale Dalmazia, 10

26900 Lodi

Oggetto: C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Senato, 6, impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi. Rinnovo, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione unica all'esercizio di operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2021 del 24/09/2021, per l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi, in possesso di certificazione ambientale ISO 14001. Presa d'atto.

Richiamati:

- la Vostra richiesta di rinnovo di cui all'oggetto, presentata mediante portale regionale "Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", in data 17/05/2023, avente ID pratica SAUR286851;
- la comunicazione di questa Provincia in atti provinciali al prot. n. 19027 del 06/06/2023;
- la nota della Vostra società del 05/10/2023 prot. N. 23/625/CT, in atti provinciali al prot. n. 34654 del 05/10/2023, con la quale si trasmettono l'accordo transattivo ed il contratto di locazione, si cui si resta in attesa di copia registrata, di durata pari a 6+6 anni con



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

decorrenza 01/01/2024 tra la società TAD S.r.l. e la società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., per esercire l'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di Maccastorna;

- la nota della vostra società del 19/10/2023 prot. N. 23/659/CT/ime, in atti provinciali al prot. n. 36374 del 19/10/2023, nella quale richiamato il nuovo contratto di affitto si specifica che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione si intende per un periodo di 10 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2033, e che si intende sostituire la cauzione agli atti con fideiussione di tipo assicurativo,

con la presente si prende atto della prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2021 del 24/09/2021 e che l'autocertificazione presentata ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 ha validità sino al 31/12/2033, fatti salvi i casi di decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il layout dell'impianto è rappresentato nella tavola grafica denominata U-Var7 rev. 00 del 07 marzo 2023.

Al fine di perfezionare il rinnovo si chiede che la garanzia finanziaria, che la Vostra società intende prestare in sostituzione della cauzione versata, di medesimo importo di quest'ultima, sia prestata entro 30 giorni, per dar modo a questa Provincia di procedere alla relativa accettazione, dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di un anno, in conformità a quanto disciplinato dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)

Referente:
dott.ssa Elena Castagnetti
Tel. 0371.442232 – fax 0371.416027
e-mail: elena.castagnetti@provincia.lodi.it



Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 970 / 2021

Lodi 24-09-2021

OGGETTO: C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, P.ZZA OBERDAN, 3. RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 209 DEL D.LGS. N. 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/481/2008 DEL 23/09/2008 E S.M.I., PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MACCASTORNA (LO), LOC. CASCINA RISI, IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001, ACCETTAZIONE DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ. PRESA D'ATTO RINUNCIA OPERAZIONI R12 ED R10 ED ARCHIVIAZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO. ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N. XI/1777 DEL 17/06/2019 ED ALLA L.R. 6 AGOSTO 2021 N. 15.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti autorizzativi:

- la Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008 che rinnova l'autorizzazione alla C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi già rilasciata con D.g.r. 30/09/03 n. 14387;
- le Determinazioni Dirigenziali n. REGTA/539/2008 del 21/10/2008, n. REGTA/602/2008 del 18/11/2008, n. REGDE/898/2010 del 23/03/2010, n. REGDE/2012/2010 del 11/10/2010, n. REGDE/1985/2012 del 27/12/2012, n. REGDE/119/2013 del 04/02/2013, modificative e integrative della Determinazione Dirigenziale REGTA/481/2008 del 23/09/2008;

Considerato che per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti la società si è avvalsa dei disposti dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, avendo inviato in data 27/02/2018, in atti provinciali al prot. n. 6886, l'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante nonché presidente del consiglio d'amministrazione, dott. Antonio Ranghino;

Richiamati altresì gli ulteriori atti rilasciati con Determinazioni n. REGDE/421/2018 del 30/05/2018, n. REGDE/77/2019 del 28/01/2019, n. REGDE/347/2019 del 18/04/2019, n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, n. REGDE/510/2021 del 10/05/2021, n. REGDE/374/2020 del 15/05/2020, n. REGDE/177/2021 del 19/02/2021, n. REGDE/440/2021 del 23/04/2021, n. REGDE/518/2021 del 11/05/2021, n. REGDE/891/2021 del 27/08/2021, modificative e integrative della Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008;

Richiamata in particolare la D.g.r. n. XI/1777 del 17/06/2019, che approva l'elenco dei codici EER dei rifiuti ammissibili in agricoltura, anche in relazione alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, come precisato dalla stessa Regione Lombardia;

Dato atto che con nota in atti provinciali al prot. n. 10216 del 30/03/2021 questa Provincia ha richiesto documentazione utile al rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008

del 23/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui sopra, per l'impianto di che trattasi in possesso di certificazione ambientale ISO 14001;

Considerato che, successivamente alla nota di cui al punto precedente, con nota prot. n. 13305 del 22/04/2021, questa Amministrazione ha richiesto ulteriori chiarimenti all'azienda riguardanti nello specifico la disponibilità delle aree sulle quali insiste l'impianto;

Dato atto che nella medesima data del 22/04/2021, con nota Prot. N. 21/170/ML, in atti provinciali al prot. n. 13209 del 22/04/2021, la società ha fornito riscontro alla nota di questa Provincia prot. n. 10216, trasmettendo in allegato la documentazione richiesta per il completamento dell'iter di rinnovo ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 e comunicando in particolare:

- la rinuncia all'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi R12 ai fini del recupero in agricoltura R10; tale rinuncia è relativa alla totalità delle attività R10 autorizzate presso il sito;
- che la nuova polizza fideiussoria sarebbe stata prestata allo scadere di quella in essere, valida sino al 23/09/2021; al contempo se ne è richiesto il ricalcolo rivalutando le aree per la messa in riserva e sulla scorta di quanto dichiarato al punto precedente;
- lo spegnimento dell'impianto di abbattimento (scrubber) delle emissioni in atmosfera associato alla linea di produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, di cui all'Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, in ragione dell'inefficacia dello stesso e della realizzazione del nuovo sistema da applicare alla prossima realizzazione del progetto di copertura e tamponamento all'impianto (autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/510/2021 del 10/05/2021, sospeso temporaneamente con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/891/2021 del 27/08/2021, in attesa di parere regionale o di diverse disposizioni di questo Ente);

Vista la comunicazione della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. del 27/04/2021 Prot. N. 21/172/ML, in atti provinciali al prot. n. 14111 del 28/04/2021, tesa a fornire i chiarimenti richiesti sulla disponibilità delle aree e sul contratto in essere, oltre che alle intenzioni della medesima per l'acquisto dei terreni/rinnovo del contratto di locazione;

Considerato che con nota Prot. N. 21/246/ML del 22/06/2021, in atti provinciali al prot. n. 19816 del 22/06/2021, la società C.R.E. S.r.l. ha ribadito la rinuncia al trattamento dei fanghi (operazioni di recupero R12 ed R10) e conseguentemente la rinuncia al procedimento di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui alle Linee Guida Fanghi contenute nella D.g.r. 2031/2014 e s.m.i., e della volontà di mantenere esclusivamente l'autorizzazione alla produzione di gessi (operazioni di recupero R3 ed R13), comunicando al contempo che la stessa ha la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto sino al 31/12/2023;

Dato atto che con nota in atti provinciali al prot. n. 26453 del 26/08/2021 questa Provincia ha comunicato, sulla base di tutto quanto sopra riportato, l'importo della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle attività di recupero R12 ed R13 finalizzate alla produzione di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, da prestare entro il 23/09/2021, richiedendo al contempo la presentazione di tavola aggiornata revisionata che rappresenta il lay out autorizzato dell'impianto con quantitativi e volumi corretti, e ricordando che si sarebbe provveduto, con il presente atto, alla presa d'atto della rinuncia all'esercizio delle operazioni di recupero R12 ed R10, con la chiusura del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura relativi all'impianto di Maccastorna (LO);

Vista la planimetria aggiornata inviata dalla società con nota Prot. N. 21/346/ML del 07/09/2021, in atti provinciali al prot. n. 28040 del 07/09/2021, denominata Tavola U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021;

Considerato altresì che con nota Prot. N. 21/360/ML del 14/09/2021 la C.R.E. S.r.l. ha comunicato di avere riscontrato difficoltà nell'ottenimento della nuova garanzia finanziaria, chiedendo una proroga delle tempistiche per la relativa presentazione;

Dato atto che, a causa dell'impossibilità di ottenere la nuova garanzia finanziaria a copertura dell'attività esercitata entro il 23/09/2021, la società C.R.E. S.r.l. ha provveduto a versare a favore di questa Provincia reale e valida cauzione dell'importo di € 188.297,72, incassato da questa Provincia in data 23/09/2021;

Considerato in ultimo che con L.R. 06 agosto 2021 n. 15 la Regione ha introdotto, all'art. 15, la disciplina per il controllo, il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi in agricoltura, che dovrà essere obbligatoriamente applicata per gli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022, con obbligo di adeguare le autorizzazioni vigenti entro 180 giorni dalla relativa entrata in vigore (fatti salvi casi di annullamento/modifica della stessa legge);

Ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008 e s.m.i., sino alla data del 31/12/2023, per l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13 presso l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi, riferendo anche gli atti rilasciati successivamente al 23/09/2018 al rinnovo ex art. 209 del D.Lgs. 152/06, e contestualmente procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata mediante reale e valida cauzione dell'importo di € 188.297,72, svincolando e restituendo con nota a parte quella precedentemente prestata;

Dato atto che risulta necessario:

- 1) ricordare all'impresa che per la conservazione della scontistica applicata all'importo complessivo della polizza fideiussoria prestata, deve essere mantenuto il Certificato ISO 14001 e che deve poter essere sempre comprovato, in caso di controlli in impianto, l'invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, mediante le opportune registrazioni e/o altro sistema;
- 2) prendere atto della rinuncia della società all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R12 ed R10 con la chiusura, per quest'ultima operazione, del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018 e s.m.i., che dovrà essere dunque archiviato, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura in relazione all'impianto di Maccastorna (LO);
- 3) aggiornare, sulla scorta di quanto sopra indicato, dei nulla osta rilasciati, della D.r.g. n. XI/1777 del 17/06/2019, che revisiona l'elenco dei codici EER ammessi alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, delle pertinenti normative sopravvenute, le condizioni e prescrizioni da impartire alla società con il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, secondo l'Allegato Tecnico A qui incluso, che sostituisce l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'Allegato B2 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019;
- 4) confermare tutte le modifiche autorizzate all'impianto con nulla osta e le relative prescrizioni e condizioni che nel presente atto e relativi allegati non vengono modificate e/o annullate e/o sostituite, inerenti l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13;
- 5) far salvo l'Allegato tecnico per le emissioni in atmosfera sino al ricevimento del parere regionale in merito alla necessità di adeguamento dell'impianto ex D.g.r. 2031/2014 e s.m.i. o sino a diverse disposizioni che dovessero essere comunque assunte da questa Provincia;
- 6) confermare il layout dell'impianto come da Tavola n. U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021, in allegato (a meno delle varianti non sostanziali di cui alla richiesta avente codice identificativo ID pratica SAUR172773, ad oggi sospesa come da comunicazione prot. n. 28981 del 16/09/2021 di questa Provincia);
- 7) ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/72/2019 del 20/06/2019;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

sulla base delle premesse che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Piazza Oberdan, 3, l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 emanata con Determinazione Dirigenziale REGTA/481/2008 del 23/09/2008 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di recupero R3 ed R13 di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi;
2. di far presente che gli atti rilasciati successivamente al 23/09/2018 sono da ricondurre al rinnovo chiesto in forza dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06;
3. di dare atto che l'autocertificazione presentata ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 ha validità sino al 31/12/2023, data ultima dichiarata di disponibilità dell'area, salvo nei casi di decadenza

dell'autorizzazione medesima;

4. di accettare, in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, la cauzione versata a favore di questa Provincia dell'importo di € 188.297,72;

5. di ricordare all'impresa che per il mantenimento della scontistica applicata all'importo complessivo della polizza fideiussoria prestata, deve essere mantenuto il Certificato ISO 14001 e che deve poter essere sempre comprovato, in caso di controlli in impianto, l'invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, mediante le opportune registrazioni e/o altro sistema;

6. di prendere atto della rinuncia della società all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R12 ed R10 con la chiusura, per quest'ultima operazione, del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018 e s.m.i., che viene dunque archiviato, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura in relazione all'impianto di Maccastorna (LO);

7. di aggiornare, sulla scorta di quanto sopra indicato, dei nulla osta rilasciati, della D.r.g. n. XI/1777 del 17/06/2019, che revisiona l'elenco dei codici EER ammessi alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, della pubblicazione della L.R. 06 agosto 2021 n. 15 con la quale la Regione ha introdotto, all'art. 15, la disciplina per il controllo, il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi in agricoltura, che dovrà essere obbligatoriamente applicata per gli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022 (fatti salvi casi di annullamento/modifica della stessa legge), delle pertinenti normative sopravvenute, le condizioni e prescrizioni da impartire alla società con il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, secondo l'Allegato Tecnico A qui incluso, che sostituisce l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'Allegato B2 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019;

8. di confermare tutte le modifiche autorizzate all'impianto con nulla osta e le relative prescrizioni e condizioni che nel presente atto e relativi allegati non vengono modificate e/o annullate, inerenti l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13;

9. di far salvo l'Allegato tecnico per le emissioni in atmosfera, Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, che qui si allega per completezza, sino al ricevimento del parere regionale in merito alla necessità di adeguamento dell'impianto ex D.g.r. 2031/2014 e s.m.i. o sino a diverse disposizioni che dovessero essere comunque assunte da questa Provincia;

10. di confermare il layout dell'impianto come da Tavola n. U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021, in allegato (a meno delle varianti non sostanziali di cui alla richiesta avente codice identificativo ID pratica SAUR172773, ad oggi sospesa come da comunicazione prot. n. 28981 del 16/09/2021 di questa Provincia);

11. di ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

12. di procedere allo svincolo della garanzia finanziaria precedentemente prestata con polizza fideiussoria n. 1810346 e relative appendici dalla Coface, Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A., che verrà restituita in originale per la società con nota a parte;

13. di ricordare alla società l'esecuzione degli adempimenti di cui al nulla osta di questa Provincia prot. n. 22030 del 12/07/2021, per l'implementazione della rete piezometrica ed il monitoraggio delle acque sotterranee, relativamente i quali si chiede di fornire un riscontro entro 10 giorni della data della presente Determinazione, stante la mancanza da parte dell'azienda di aggiornamenti sull'argomento;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente;

15. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia può avvalersi, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. della Lombardia;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, le varianti sostanziali in

corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

17. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. territorialmente competente, oltre ad eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

18. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

19. di ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

20. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso via pec;

21. di notificare il presente provvedimento via pec alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. ed a:

- Comune di Maccastorna (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi);
- Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi;
- Parco Adda Sud;
- Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, Rifiuti e Autorizzazione Integrata Ambientale);
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
- Agenzia delle dogane;
- Comuni di:
 - Cavenago d'Adda;
 - Cornovecchio;
 - Lodi Vecchio;
 - Maleo;
 - Santo Stefano Lodigiano;
 - San Fiorano;
 - Castelgerundo;
 - Castiglione d'Adda;
 - Lodi;
 - Codogno;
 - Terranova dei Passerini;
 - Tavazzano con Villavesco.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: *ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Impresa : **C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l.**
Sede legale : **Milano, P.zza Oberdan n. 3**
Ubicazione Impianto : **Maccastorna (LO), Località Cascina Risi**

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 L'area a disposizione della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. occupa complessivamente una superficie di circa 30.270 mq, di cui la metà circa sistemata a verde di mascheramento.

L'area risulta individuata catastalmente al Foglio n. 7, Mappali nn. 4 – 6 – 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 44 - 45, ed è a disposizione della società in base a contratto di locazione.

1.2 Le suddette aree, secondo il vigente P.G.T. del Comune di Maccastorna (LO), identificate come "Siti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti", ricadono in "Zona agricola E".

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- (R3) riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) per rifiuti speciali non pericolosi;
- (R13) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.

1.4 L'impianto risulta essenzialmente suddiviso nelle aree funzionali, come da planimetria denominata "U-var6 Rev. 01" del 03/09/2021 allegata (a meno delle varianti non sostanziali di cui alla richiesta avente codice identificativo ID pratica SAUR172773, ad oggi sospesa come da comunicazione prot. n. 28981 del 16/09/2021 di questa Provincia); in particolare delle 6 aree della Zona 8, solo 3 possono essere contemporaneamente utilizzate per la messa in riserva di rifiuti (fanghi di depurazione trattati in attesa dell'esito analitico per l'attestazione di gessi di defecazione da fanghi di depurazione).

2. LINEA PER IL RECUPERO (R3) DI RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI.

2.1 Premesse sulle reazioni e sul prodotto

I rifiuti in ingresso sono costituiti da fanghi, codici EER 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030311, 190805, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 e s.m.i., con riferimento alla normativa regionale D.g.r. 1777 del 17/06/2019 (che approva l'ultima revisione dei codici EER ammissibili in agricoltura), sui quali viene effettuata una additivazione ponderata con ossido di calcio (CaO) al fine di stabilizzare e igienizzare il rifiuto, ed eventualmente una contestuale o successiva miscelazione con altri fanghi già sottoposti ad igienizzazione, vengono ulteriormente trattati con acido solforico H_2SO_4 all'interno di un'apposita coclea miscelatrice, al fine di ottenere il correttivo "gesso di defecazione da fanghi" di cui all'Allegato 3, punto 2.1, progressivo n. 23 del D.Lgs. 75/2010.

La produzione di tale correttivo prevede dunque un trattamento di idrolisi alcalina con ossido di calcio (CaO), per il raggiungimento del titolo di CaO del 15% sul secco, ed una precipitazione con acido solforico H_2SO_4 , in soluzione acquosa al 50%, necessario al raggiungimento del titolo di SO_3 del 10% sul secco, come previsti da norma, per l'ottenimento di un prodotto, il gesso di defecazione da fanghi appunto, con le caratteristiche di cui al D.Lgs. 75/2010. Applicando gli stessi principi previsti nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, per quanto concerne la protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo, si applica ai suddetti gessi di defecazione da fanghi anche quanto previsto all'art. 41 del Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge (Legge 16 novembre 2018 n. 130) con le modificazioni riportate

nell'Allegato.

2.2 Descrizione del processo produttivo

I fanghi stabilizzati e non igienizzati, o stabilizzati ed igienizzati, presenti nelle zone 1A, 1B o 1C, sono inviati, mediante pala gommata, nella tramoggia di carico (zona 2), dove vengono anche scaricati direttamente i fanghi non stabilizzati o stabilizzati a bassa soglia olfattiva, e da qui, mediante coclea a vite, inviati successivamente al miscelatore. Al fango può essere aggiunta acqua reflua decadente dalle zone di stoccaggio dei fanghi pronti per l'utilizzo agricolo e dei gessi di defecazione da fanghi, contenuta nella vasca di raccolta dedicata. Nella tramoggia e nel miscelatore avviene una omogeneizzazione del fango in modo da ottenere un rifiuto chimicamente uniforme e convenientemente stabilizzato ed igienizzato, allo scopo di ridurre la concentrazione di agenti patogeni e l'arresto delle reazioni degradative della sostanza organica.

La miscelazione delle biomasse con ossido di calcio, contenuto all'interno di un silo (identificato in tavola con la sigla D1) del volume di 80 m³ e che viene inviato al miscelatore mediante coclea dosatrice, provoca una reazione che causa un aumento del pH fino a 12. Il fango da trattare e l'ossido di calcio vengono intimamente miscelati ed in seguito scaricati mediante coclea direttamente nella tramoggia della coclea miscelatrice.

Quest'ultima, della portata massima nominale indicativa oraria inferiore a 50 m³, è suddivisa in tre settori: la prima e l'ultima presentano una sezione progettata in modo tale che la funzione prevalente sia quella di trasporto del materiale, mentre quella centrale, la più lunga, presenta una sezione in cui, grazie alla quasi completa assenza di setto separatore tra gli alloggiamenti delle due coclee, il loro movimento determina il prevalere della funzione di miscelazione. Nel tratto iniziale della sezione di miscelazione sono presenti gli iniettori per l'aggiunta di H₂SO₄. La macchina inoltre è già predisposta con dei tronchetti flangiati per la eventuale captazione e l'invio al sistema di abbattimento dell'aria presente all'interno della coclea, da attivare in caso di molestie olfattive.

Lo stoccaggio dell'acido solforico è effettuato all'interno di serbatoi verticali da 15 m³ ciascuno (identificati in tavola con la sigla D2), realizzati in polietilene lineare atossico vergine, dotati di proprio bacino di contenimento (vasca di sicurezza) rappresentato da un bacino esterno e concentrico al serbatoio, di altezza tale da contenere qualsiasi tipo di perdita in ogni condizione di riempimento del serbatoio stesso, ubicati nel piazzale in prossimità dell'area di trattamento (zona 3).

La coclea miscelatrice è provvista di celle di carico in corrispondenza delle due piattaforme di appoggio, in modo tale che, qualora il peso del macchinario risultasse inferiore ad un valore prestabilito, il sistema interrompa in maniera automatica l'irrorazione con acido solforico.

Il prodotto in uscita dalla coclea miscelatrice, il gesso di defecazione da fanghi, viene scaricato direttamente nell'area di stoccaggio dei gessi (zona 7), per uno stoccaggio massimo di 1.350 m³ e da qui trasportato, anche con frequenza settimanale, nell'area di stoccaggio del singolo lotto di produzione della capacità massima di 3.500 t (zone 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F) delimitate da elementi prefabbricati di altezza sino a 3,2 m. Il gesso di defecazione da fanghi presenta un peso specifico caratteristico compreso tra 1,1 e 1,3 t/m³, e sarà depositato in cumuli con mantenimento di un franco di sicurezza opportunamente segnalato.

2.3 Controllo del processo

La provenienza dei fanghi, che sono accettati in impianto in quanto rispettano quanto previsto al paragrafo 1.1 e che vengono utilizzati nel processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi, viene annotata su apposito registro. Su tali fanghi la frequenza delle verifiche analitiche in carico alla C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. è di 3 mesi.

La qualità del gesso di defecazione da fanghi prodotto è assicurata dalla selezione qualitativa del fango in ingresso, dalla frequenza del controllo analitico del rifiuto sottoposto al trattamento e dal controllo del processo di dosaggio dei reagenti, definita dal protocollo puntuale inerente l'attività in questione.

Durante le giornate lavorative inerenti la formazione del lotto, vengono prelevate una serie di

aliquote incrementali da 1 kg di gesso di defecazione da fanghi. Una volta completato il riempimento del lotto, le relative aliquote incrementali prelevate vengono utilizzate per la formazione del campione rappresentativo del lotto, da sottoporre ad analisi di verifica di conformità del prodotto.

2.4 Condizioni e prescrizioni

- a. Tutti i lotti di produzione devono essere distinti con numero progressivo.
- b. Per ogni lotto di produzione deve essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, come sopra meglio specificato, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge.
- c. In ogni rapporto di prova deve essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce.
- d. Deve essere adottata idonea cartellonistica per ciascun lotto, sia esso in fase di produzione, sia che sia in attesa di analisi, sia che la produzione sia stata terminata o lo stesso sia pronto per l'utilizzo. Il cartello con l'individuazione del lotto deve perciò essere predisposto sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte.
- e. Il lotto, una volta verificata tramite analisi chimica la sua idoneità, è stoccato nella zona dedicata rimanendo chiaramente distinto ed identificato con la prevista cartellonistica.
- f. Deve essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione; in particolare dovranno essere riportate per ogni singolo lotto almeno le seguenti informazioni: il n. progressivo, la data di produzione, il rifiuto di partenza (tutti i FIR di provenienza), l'identificativo del rapporto di prova e la destinazione finale.
- g. Il registro di produzione deve essere preventivamente vidimato da questa Provincia.
- h. Qualora dalle analisi di caratterizzazione del lotto fosse evidenziata la non idoneità del prodotto correttivo, il materiale non conforme dovrà alternativamente:
 - essere nuovamente sottoposto a trattamento (solo nel caso di titoli di calcio e zolfo non conformi);
 - essere conferito come rifiuto presso altri impianti autorizzati.
- i. L'impresa deve inviare annualmente, entro la fine di gennaio di ogni anno, una relazione relativa al trattamento R3 inerente la produzione dei gessi di defecazione da fanghi, che contenga:
 - quantitativi di gessi prodotti nell'anno precedente;
 - quantitativi di calce e acido solforico utilizzati nell'anno precedente per la produzione dei gessi;
 - quantitativo di gessi rimasto in giacenza a fine anno;
 - aziende agricole acquirenti dell'anno precedente, con indicazione dei quantitativi acquisiti da ognuna.
- j. I gessi pronti all'uso devono essere prelevati esclusivamente dai lotti già caratterizzati presenti nella zona 8.
- k. In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.
- l. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali d'uso.
- m. Tutte le caratteristiche merceologiche dovranno essere documentate da appropriata evidenza analitica da inviare alla Provincia di Lodi ed al Dipartimento di Lodi - Pavia di A.R.P.A. Lombardia con periodicità semestrale.
- n. Per l'etichettatura e l'utilizzo del gesso di defecazione si fa riferimento alla normativa

riguardante la disciplina in materia di fertilizzanti ed il codice di buona pratica agricola.

- o. In relazione all'azione correttiva dei terreni da parte dei gessi di defecazione da fanghi è necessario che nell'etichettatura per l'uso degli stessi e/o nel documento commerciale di vendita, oltre alle caratteristiche previste per tale materiale e il titolo di azoto, sia chiaramente specificato che:
 - a. i terreni dove utilizzare i gessi devono necessitare di essere "corretti";
 - b. l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola;
 - c. l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi è vietato nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura delle Regioni territorialmente competenti.
- p. Qualora si registrassero segnalazioni per disagi in materia di molestie olfattive il Sindaco del Comune di Maccastorna può, avvalendosi della D.g.r. 15/2/2018 n. 3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", attivare le procedure declinate dalla "Fase A" dell'Allegato A alla delibera stessa ed istituire il tavolo di confronto
- q. Per il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione è da rispettare quanto previsto nella L.R. 06 agosto 2021 n. 15, art. 15, per gli utilizzi in agricoltura a partire dal 1° febbraio 2022, fatti salvi casi di annullamento/modifica della stessa legge.
- r. Per tutto quanto non espressamente ripreso nel presente provvedimento, sono da ritenersi valide le disposizioni inerenti il correttivo "gesso di defecazione da fanghi" del D.Lgs. 75/2010 e tutta la pertinente normativa che riguarda l'impiego in agricoltura di fertilizzanti.

3. PRESCRIZIONI

3.1 L'impianto deve essere mantenuto conformemente a quanto previsto nel progetto approvato ed autorizzato, secondo le indicazioni e condizioni contenute nel presente provvedimento.

3.2 Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R3) di rifiuti, lo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria denominata "U-var6 Rev. 01" del 03/09/2021, nel rispetto dei volumi e dei quantitativi autorizzati.

3.3 Le aree funzionali dell'impianto, utilizzate per gli stoccaggi ed il trattamento, devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento orizzontale o verticale (new jersey o simili). Per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto deve essere mantenuta idonea cartellonistica che ne permetta l'identificazione in maniera univoca, garantendo la tracciabilità dei flussi dalla ricezione dei rifiuti al conferimento a terzi dei materiali.

3.4 La messa in riserva (R13) e ogni altro deposito devono essere effettuati in modo tale da mantenere idonei spazi per la movimentazione, garantire la stabilità degli stessi e rispettare i limiti di altezza autorizzati.

3.5 I rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento effettuate presso l'impianto devono essere inviati direttamente ad impianti che effettuano il trattamento, collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, senza passaggi intermedi ad impianti di solo stoccaggio (messa in riserva e/o di deposito preliminare). Invece, per i rifiuti prodotti dall'impianto (non decadenti dal trattamento rifiuti) e anche per i rifiuti occasionalmente prodotti decadenti dalle

operazioni di trattamento, è possibile un passaggio in R13 o D15 (solo stoccaggio) e poi invio ad altro impianto di trattamento. Ciò per consentire il raggruppamento di rifiuti che possono essere prodotti anche in piccole quantità.

3.6 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità ai sensi della Decisione 2014/955/UE e del Regolamento 1357/2014/UE del 18/12/2014 per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la dimostrazione dovrà essere almeno semestrale.

3.7 Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio incaricati o da personale operante presso l'impianto adeguatamente formato. Il campionamento e le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. Tutti i documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

3.8 L'origine dei rifiuti deve essere nota, al fine di avere la certezza che gli stessi non siano contaminati da sostanze pericolose organiche o inorganiche.

3.10 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione; deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

3.11 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei prodotti ottenuti dall'attività svolta presso il sito.

3.13 Presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti.

3.15 Il lay-out dell'impianto deve essere esposto in maniera visibile nell'insediamento.

3.16 L'insediamento deve essere dotato di:

- impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza;
- idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro e/o schermo alberato (laddove previsto), che dovrà essere adeguatamente mantenuto nel tempo, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o altre cause;
- struttura ad uso ufficio per il personale preposto con riscaldamento, in conformità alla normativa vigente;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna dell'acqua per i suoi vari utilizzi;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno.

3.17 Devono essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti per impedire la formazione di odori e la dispersioni di polveri ed aerosol a causa della movimentazione e gestione dei rifiuti e dei prodotti derivanti dall'attività di recupero.

3.18 L'impianto deve essere gestito in maniera tale da evitare ogni eventuale possibile contaminazione del suolo, dei corpi idrici e delle acque sotterranee.

3.19 Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

3.20 I macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzate presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze previste dal costruttore, per garantirne l'efficienza, per mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

3.21 In caso di incidenti o imprevisti che incidano sulle matrici ambientali, dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi preposti ai relativi controlli, oltre che all'Autorità competente.

3.22 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

3.23 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Lodi, al Comune di Maccastorna (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi-Pavia) ed all'A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi.

4. PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo quanto previsto da uno specifico progetto, che dovrà essere presentato alla Provincia di Lodi per l'approvazione. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

4.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

1. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA' E CARATTERISTICHE

L'attività di produzione gessi di defecazione da fanghi (coclea miscelatrice) darà origine all'emissione convogliata E1 presidiata da scrubber a torre.

Punto emissivo	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Diametro (m)	Impianto di abbattimento
E1	Coclea miscelatrice (miscelazione fango e H ₂ SO ₄)	1.000	max 16	16	0,36	Scrubber ad umido a torre - AU.ST.02

Nello scrubber si utilizzerà come fluido abbattente una soluzione di acqua e Soda.

2. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Tabella 1			
Punto di emissione	Tipologia dell'inquinante	Limiti (mg/Nm ³)	Frequenza di controllo
E1	Composti odorigeni	300 U.O./Nm ³ *	Annuale
	Composti ridotti dell'Azoto (espressi come NH ₃)	20	

* U.O.: unità odorimetriche

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione; il mancato rispetto di quanto previsto comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni. Il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto,
- individuato nell'ambito delle schede approvate da Regione Lombardia con D.G.R. 30/05/2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni.

3. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

- In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi.

- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;

- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale**; la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi ed al Comune.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Pavia-Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia-Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3/\text{S}/\text{h}$ od in $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3/\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.